

REGIONE LAZIO



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: ENERGIA E RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. B4776 **del** 15/12/2008

Proposta n. 19501 **del** 10/12/2008

Oggetto:

CONTROLFILM S.r.l., P.I. 01149971002, con sede legale ed impianto in Vicolo Pian due Torri, 72 - 00146 Roma. Rinnovo autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.152/2006 rilasciata con Decreto Commissariale n. 64 del 15/07/2003 e s.m.i.

Oggetto: CONTROLFILM S.r.l., P.I. 01149971002, con sede legale ed impianto in Vicolo Pian due Torri, 72 – 00146 Roma. Rinnovo autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.152/2006 rilasciata con Decreto Commissariale n. 64 del 15/07/2003 e s.m.i.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Su proposta del Direttore della Direzione regionale Energia e Rifiuti;

Premesso che

- o La società Controlfilm S.r.l. gestisce l'impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti pericolosi sito in Vicolo Pian due Torri – Roma in forza delle seguenti autorizzazioni:

ATTO	N.	del	Oggetto
Rifiuti			
Decreto Commissariale	64	15/7/2003	Rinnovo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/1997 della autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata con D.G.R. n. 1251 del 07/07/1998
Decreto Commissariale	124	13/12/2007	Variante non sostanziale del decreto commissariale n. 64/2003
Determinazione	A2344	09/7/2008	Proroga dei termini autorizzativi

- o la stessa società ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata con Decreto Commissariale n. 64 del 15/07/2003 – come successivamente integrata con Decreto Commissariale n. 124 del 13/12/2007 e prorogata con Determinazione n. A 2344 del 09/07/2008, con nota acquisita al protocollo regionale n. 084366/1A/15 del 04 luglio 2008;
- o l'istanza è stata corredata con la seguente documentazione tecnico amministrativa:

- Documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di legge;
- Relazione tecnica sulle emissioni in atmosfera generabili dal sito;
- Progetto di raccolta e trattamento acque di prima pioggia;
- Planimetria realizzazione dell'impianto di raccolta delle acque nere e bianche con trattamento di prima pioggia;
- Planimetria progetto di allaccio alla fognatura comunale;
- Perizia tecnica asseverata attestante la natura non sostanziale delle variazioni richieste;
- Documentazione attestante la piena disponibilità dell'area ove è ubicato l'insediamento: contratto di locazione del 23 febbraio 2005;
- Dichiarazione di accettazione dell'incarico di direttore tecnico da parte del Dott. Vincenzo Apice;
- Relazione di compatibilità ambientale e di idoneità territoriale;
- Inquadramento territoriale dell'impianto su carta Tecnica Regionale (CTR) 1:10.000;
- Dettaglio non inferiore a scala 1:2000 indicante le vie d'accesso all'impianto;
- Dichiarazione attestante la non assoggettabilità al CPI a firma del Dr. Lorenzo Bastoni;
- Certificazioni chimico analitiche attestanti l'esecuzione dei monitoraggi ambientali eseguiti negli ultimi tre anni;
- Planimetria dettagliata dell'impianto illustrante la "situazione attuale",
- Planimetria dettagliata dell'impianto illustrante la "situazione modificata in fase di richiesta di rinnovo autorizzativo";
- Schema di flusso delle attività produttive;
- Perizia asseverata attestante che l'impianto autorizzato è stato realizzato conformemente al progetto approvato, che lo stesso è stato adeguato alle prescrizioni riportate in autorizzazione e che l'impiantistica dell'insediamento è adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza;

- Relazione tecnica sulla gestione dei rifiuti presso il sito a firma del dott. Lorenzo Bastoni;
- Indagine fonometrica ai sensi della Legge 447/1995;
- Autocertificazione di destinazione urbanistica a cura del Geom. Marco Lupi;

La stessa società ha richiesto, inoltre, di apportare le seguenti modifiche:

- assoggettabilità del rifiuto con codice 090104* alle operazioni di recupero R13 e R4, anziché R6 e R4, in quanto l'operazione R6 non viene più effettuata presso il sito a causa dell'evoluzione tecnologica del settore fotografico per il quale tale operazione risulta ormai obsoleta;
- assoggettabilità del rifiuto con codice 080318 all'operazione di recupero R13, in aggiunta alle già autorizzate operazioni di smaltimento D15, D14 e D13;
- rinuncia al codice CER 090199;
richiesta codice CER 090108 da sottoporre alle operazioni D15 - D14 - D13;
- ricollocazione spaziale di alcuni dei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati, secondo la planimetria annessa alla suddetta istanza di rinnovo come "Allegato M", motivata dalla necessità di ottimizzazione degli spazi all'interno dell'insediamento a seguito della cessazione della sopra citata operazione R6 applicata al rifiuto con codice 090104* (cessazione dell'attività di rigenerazione del liquido di sbianca – fissaggio esausto).

Considerato che le quattro modifiche sopra descritte sono inquadrabili come "variazioni non sostanziali", ai sensi dell'art. 15, comma 14, della l.r. n. 27 del 9/07/1998, in quanto non determinano innalzamento della quantità o cambiamento della classe merceologica dei rifiuti in ingresso all'impianto, così come attestato nella relazione tecnica giurata del 30/06/2008 a firma del tecnico dott. Lorenzo Bastoni, scritto all'Ordine dei chimici n. 2604;

Preso atto che l'impianto, come da perizia asseverata rilasciata dal dott. Ing. Carmelo Presti – Ordine degli Ingegneri di Roma n. 18651 – è stato realizzato conformemente al progetto approvato ed alle successive modifiche e che lo stesso è stato adeguato alle prescrizioni riportate nel Decreto Commissariale 64/2003 e s.m.i. Inoltre, nella stessa si attesta che l'impiantistica dell'insediamento è adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza;

Preso atto che, a seguito di sopralluogo sull'impianto convocato con nota del 17/11/2008 prot. n. 138673/1A/15, avvenuto in data 25/11/2008, gli Uffici non hanno rilevato elementi ostativi al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione richiesto;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato in data 25/11/2008 presso l'impianto gestito dalla società Controlfilm S.r.l.;

Preso atto, inoltre, che i livelli d'impatto riscontrati sanciscono una sostanziale compatibilità ed un accettabile inserimento della struttura nel contesto territoriale ed ambientale in cui ricade l'impianto;

Considerato che le nuove destinazioni di P.R.G. adottate prevedono il recupero urbano dell'area e l'istituzione di una vasta area a parco pubblico e, pertanto, non sono compatibili con l'attività attualmente svolta dalla Controlfilm S.r.L.;

Vista la nota del 22/10/2008 prot. n. 126898/1A/15, con la quale la Regione Lazio ha comunicato che l'impianto in questione dovrà essere pertanto sottoposto a delocalizzazione in area ritenuta idonea, e ha richiesto contestualmente alla società, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990, la sottoscrizione di apposito atto d'obbligo;

Ritenuto, in particolare, che la delocalizzazione dell'impianto in un termine non superiore a due anni dalla data del presente provvedimento, costituisce una soluzione congrua ai fini del contemperamento degli interessi coinvolti;

Visto l'atto d'obbligo alla delocalizzazione, presentato dalla società Controlfilm S.r.l. in data 04/11/2008 ed acquisito al protocollo regionale il 4/11/2008 al n. 132871/1A/15, con il quale la società si è impegnata a delocalizzare l'impianto in altra area, idonea ed adeguatamente dimensionata allo svolgimento delle attività di gestione rifiuti attualmente effettuate, entro il termine di due anni dalla data di emanazione della presente determinazione;

Ritenuto di dover adottare una soluzione che possa consentire nell'immediato la prosecuzione dell'attività;

Acquisita la documentazione soggettiva prevista dalla Legge;

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale – ed in particolare la parte quarta – norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;
- il Piano di Tutela delle Acque Regionali ai sensi del D. Lgs. 152/1999 e s.m.i., approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2007, n. 42;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 222 del 25.02.05, “Monitoraggio delle acque sotterranee”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 18.04.2008, avente ad oggetto “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei

procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della l.r. 27/1998”;

- o la Legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di rinnovare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 16 della L.R. 27/1998, per un periodo di **anni due** dalla data del presente atto, l'autorizzazione rilasciata alla Controlfilm S.r.l., con sede legale ed impianto in Vicolo Pian due Torri, 72 – 00146 Roma, con Decreto n. 64 del 15 luglio 2003, così come prorogata con Determinazione n. A2344 del 9/7/2008.

La durata dell'autorizzazione è limitata a due anni al fine di consentire il processo di delocalizzazione dell'impianto in area ritenuta idonea.

Tale atto sostituisce quanto già riportato nel Decreto n. 64 del 15 luglio 2003 e s.m.i., che cessa, pertanto, di avere efficacia a partire dalla data di adozione della presente Determinazione.

Il rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato nei limiti e nel rispetto delle condizioni successivamente riportate.

Gli allegati A “Rifiuti autorizzati in entrata all'impianto” e B “Planimetria con descrizione delle aree di stoccaggio” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Localizzazione dell'impianto.

L'impianto in autorizzazione è localizzato nel Comune di Roma, in vicolo Pian due Torri, 72.

Ubicazione catastale: il sito è distinto al catasto del Comune di Roma al foglio n. 807 particelle n. 277 sub. 3, 286 sub 1 e 45 sub. 4.

Dimensione dell'impianto ed impiantistica.

L'impianto si estende su un'area di mq 1700 di cui coperti mq 1100 e di cui scoperti mq 600.

La capacità produttiva prevista è di 3000 ton/anno.

Nell'impianto sono previste le seguenti linee tecnologiche:

- linea 1: stoccaggio e trattamento dei rifiuti liquidi
- linea 2: stoccaggio e trattamento dei rifiuti solidi
- linea 3: recupero dell'argento dalle soluzioni fissative aventi codice 090104*
- linea 4: messa in riserva delle lastre fotografiche con codice 090107 e dei toner esausti con C.E.R. 080318

Linea 1

capacità produttiva: 2400 ton/anno;

quantità di rifiuti in entrata: 7,5 ton/giorno;

capacità di recupero rifiuti in %: 0.

Linea 2

capacità produttiva: 200 ton/anno (490 ton/anno prima del presente rinnovo);

quantità di rifiuti in entrata: 0,6 ton/giorno (1,6 ton/anno prima del presente rinnovo);

capacità di recupero rifiuti in %: 1.

Linea 3

capacità produttiva: 100 ton/anno;
quantità di rifiuti in entrata: 0,30 ton/giorno;
capacità di recupero rifiuti in %: 0,50.

Linea 4

capacità produttiva: 300 ton/anno (10 ton/anno prima del presente rinnovo);
quantità di rifiuti in entrata: 1,0 ton/giorno (0,05 ton/anno prima del presente rinnovo);
capacità di recupero rifiuti in %: 70 (99 % prima del presente rinnovo).

Nell'impianto sono previsti i seguenti impianti e macchinari:

- 1) n. 1 impianto di disargentazione delle soluzioni fissative (C.E.R. 090104*);
- 2) n. 1 carrello elevatore;
- 3) n. 1 laboratorio fisso per analisi chimiche (comprensivo di spettrofotometro in assorbimento atomico, gascromatografo, spettrofotometro FTIR).

Operazioni di gestione autorizzate.

La società è autorizzata a svolgere presso l'impianto le seguenti operazioni di gestione:

Operazioni preliminari allo smaltimento.

D13 – Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D12;

D14 – Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 a D13;

D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14;

Operazioni di recupero.

R4 – Riciclo/Recupero dei metalli o dei composti metallici (recupero dell'argento dalle soluzioni fissative aventi codice 090104*);

R13 – Messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 – (toner per stampa esausti aventi codice 080318, soluzioni fissative aventi codice 090104* e lastre radiografiche aventi codice 090107);

Tipologie di rifiuto autorizzate e quantità.

La Controlfilm S.r.l. è autorizzata ad accettare presso l'impianto i soli rifiuti riportati nell'allegato "A", per le operazioni ivi indicate.

La società potrà gestire presso l'impianto un quantitativo massimo di rifiuti pari a:

- quantità giornaliera gestibile presso l'impianto (ton/giorno): 9,45;
- quantità annuale gestibile presso l'impianto (ton/anno): 3000;
 - di cui pericolosi (ton): 2400;
 - di cui non pericolosi (ton): 600;

Ferma la quantità autorizzata, costituiscono ulteriore limite alla gestione, le quantità trattabili per categoria riportate nell'allegato "A".

Limiti allo stoccaggio.

La società potrà stoccare istantaneamente presso l'impianto rifiuti per un quantitativo massimo di 176 tonnellate di cui:

Operazione	Rifiuti pericolosi (ton)	Rifiuti non pericolosi (ton)	Totale (ton)
R13	10 (trattasi del solo codice CER 090104*)	30 (trattasi dei soli rifiuti con codice CER 090107 e 080318)	40
D15	100	36	136
Totale			176

Garanzie finanziarie.

La prosecuzione dell'attività è subordinata al rinnovo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, delle garanzie finanziarie per un importo pari a euro 160.000,00, da prestare secondo le modalità previste dalla DGR n. 755 del 24/10/2008.

Modalità di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

La società, al termine dell'attività e/o qualora non intervenga il rinnovo, dovrà procedere alla messa in sicurezza e ripristino secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Dell'avvenuta messa in sicurezza dovrà essere data comunicazione alla Regione Lazio, all'Arpalazio e alla competente Amministrazione Provinciale.

Prescrizioni da osservare in fase di esercizio dell'impianto.

Fatto salvo il puntuale adempimento delle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 in materia di acqua, aria e gestione dei rifiuti, dalle norme sul rumore e da quelle sulle sostanze pericolose e del rischio di incidente rilevante per quanto applicabili, sono impartite le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. La società, entro i 12 mesi precedenti alla data di scadenza del presente atto, dovrà presentare ai competenti uffici regionali, il progetto di delocalizzazione dell'impianto;
2. L'impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, non dovrà subire modificazioni rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. Le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della l.r. 27/1998;
3. La società dovrà dare comunicazione all'Autorità competente, per le necessarie valutazioni, delle modifiche non sostanziali che intende apportare, nel tempo, all'impianto esistente o alla gestione dello stesso;
4. La società, qualora ciò avvenga, dovrà dare, entro trenta giorni, comunicazione alla Regione di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, di modifica del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico. Alla scadenza di ogni anno, la società dovrà presentare la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
5. La società dovrà verificare, con cadenza almeno annuale la tenuta dei bacini di contenimento dei serbatoi, per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi. Con stessa cadenza, i bacini dovranno essere trattati con resine epossidiche sia sul fondo che sulle pareti perimetrali.
6. La società dovrà rendere individuabili, in modo univoco, le aree dell'impianto attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e cartellonistica. Dovranno, in particolare, essere facilmente individuabili le aree di stoccaggio suddivise per tipologia di rifiuto, in messa in riserva e deposito preliminare. La cartellonistica, come previsto dalle norme sull'etichettatura, dovrà riportare, in relazione alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze in stoccaggio, gli adempimenti in caso di primo soccorso;
7. La società dovrà dotare l'impianto di segnaletica orizzontale e verticale al fine di consentire il corretto transito dei veicoli all'interno delle aree di impianto;

8. La società dovrà stoccare i rifiuti pericolosi e non pericolosi in aree coperte. I serbatoi fissi non dovranno essere colmati oltre il 90% della capacità geometrica complessiva;
9. Sia i serbatoi che i recipienti contenenti i rifiuti liquidi/solidi dovranno essere in buono stato di conservazione, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la denominazione adottata per il recipiente stesso, il CER del rifiuto contenuto, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle normative vigenti;
10. La società dovrà, entro 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, a propria cura e spese, monitorare le acque interagenti con l'attività di gestione dei rifiuti e trasmettere i dati di tale monitoraggio all'Area regionale 2A/12 – “Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale” secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall'Area stessa;
11. la società dovrà installare, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, filtri a carbone attivi sulle valvole di sfiato dei silos di stoccaggio dei rifiuti liquidi;
12. la società dovrà dotare l'impianto di un sistema di rilevazione della pioggia diretto o indiretto e di provvedere alla redazione di un piano di gestione delle acque di prima pioggia, in modo da avere uno strumento di controllo dell'attività di stoccaggio provvisorio prima della destinazione finale (smaltimento, riutilizzo), comunque conforme alla normativa vigente;
13. La società dovrà consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti. In particolare, la società dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
14. La società potrà accettare rifiuti solo previa caratterizzazione da parte del produttore, da richiedersi al momento del primo conferimento, annualmente e in

caso di modifiche sostanziali del processo produttivo. In particolare, la caratterizzazione del rifiuto dovrà essere realizzata attraverso le modalità indicate dalla vigente normativa;

15. La società dovrà evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti ai lavori.
16. La società dovrà garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché gli inconvenienti derivanti dai rumori e dagli odori molesti;
17. La società dovrà adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione;
18. La società dovrà procedere, a fine giornata, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dalle aree di transito e comuni all'impianto al di fuori delle aree di stoccaggio;
19. La società dovrà comunicare, preventivamente, la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti. In tal caso la società deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
20. La società deve evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
21. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, la società è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
22. L'autorizzazione delle attività presso l'impianto ai sensi dell'art. 214, D. Lgs. n. 152/2006, dovrà acquisire preventivamente il nullaosta dell'Amministrazione regionale;
23. Ferme restando le altre sanzioni previste dalla Legge, il mancato adempimento

alle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 210, comma 4, del D. Lgs. 152/2006.

L'adempimento delle prescrizioni sopra riportate non esonera la società dal rispetto delle normative vigenti regolanti le attività autorizzate anche se non puntualmente richiamate nel presente provvedimento.

Ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli enti preposti.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla Controlfilm S.r.l. dal Direttore regionale Energia e Rifiuti.

Lo stesso, per gli adempimenti di competenza, viene trasmesso all'ARPA Lazio, alla Provincia di Roma, al Comune di Roma e all'Albo Nazionale dei gestori ambientali presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore del Dipartimento Territorio
(Dott. Raniero De Filippis)